



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1448

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MONICA LAUDINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito anche OCF), adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n .400 del 15 maggio 2012, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Monica Laudini, nata a Quistello (MN) il 28 luglio 1965;

PREMESSO che con note dell'8 giugno 2020 (prot. n. 0026330 di pari data) e del 23 giugno 2020 (prot. nn. 0028163 – 0028164 – 0028165– 0028169 di pari data), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito “Intesa” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dalla Sig.ra Monica Laudini tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 3 aprile 2020;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario la Sig.ra Monica Laudini ha fornito informazioni non veritiere a trentuno clienti in relazione alle caratteristiche contrattuali e all'andamento dei prodotti finanziari sottoscritti, anche tramite la consegna a questi ultimi di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

documentazione artefatta, celando in tal modo le perdite conseguite da strumenti finanziari ad alto rischio precedentemente consigliati ai medesimi clienti;

PREMESSO che il Sig. [omissis], cliente assegnato alla consulente ha dichiarato al personale dell'Intermediario, in data 19 novembre 2019, di aver ricevuto dalla Sig.ra Laudini una rendicontazione inerente alla propria posizione finanziaria, datata 9 settembre 2019, con un controvalore complessivo dei rapporti detenuti pari a 717.561 euro;

PREMESSO che Intesa ha rilevato in relazione alla posizione del Sig. [omissis], che alla data del 9 settembre 2019 il cliente deteneva un patrimonio complessivo pari a 280.882 euro nonché ha riscontrato che la documentazione prodotta dalla consulente al cliente risulta artefatta nel *layout* e riporta, dunque, una rendicontazione alterata alla medesima data, per un valore differenziale superiore a 430.000 euro;

PREMESSO che il personale dell'Intermediario ha rinvenuto, presso gli uffici della filiale nell'archivio in uso alla consulente tre rendicontazioni artefatte delle posizioni finanziarie dei Sig.ri [omissis], datate rispettivamente 11 febbraio 2019, 23 settembre 2019 e 1° agosto 2019, nonché nella stessa sede ha rinvenuto modulistica contrattuale sottoscritta dai clienti e non compilata, tra cui 72 disposizioni di bonifico bancario di rapporti di pertinenza dei clienti, 9 disposizioni per la negoziazione di titoli firmati in bianco dal Sig. [omissis], 127 ordini di compravendita titoli, 39 ordini di negoziazione fondi e SICAV, oltre a documentazione da inoltrare alla clientela ed un reclamo di un cliente, che secondo quanto ha riferito l'Intermediario non è stato al medesimo trasmesso;

PREMESSO che in relazione all'operatività dei trentuno clienti assegnati in portafoglio alla consulente, interessati da false informazioni, Intesa ha segnalato che nel periodo 2011-2019 è emerso un progressivo incremento sia del numero di operazioni di negoziazione disposte su strumenti finanziari a leva, sia del controvalore medio delle stesse, rilevando, inoltre, che la disposizione di tali operazioni ad alto rischio sui relativi rapporti dei clienti risultano in un numero crescente di casi "non adeguate", rispetto alle profilazioni di rischio, riscontrando, infine, che per nove soggetti coinvolti i moduli che esplicitano i profili d'inadeguatezza e autorizzano il perfezionamento delle operazioni non risultano sottoscritti dai titolari dei relativi rapporti;

PREMESSO che i Sig.ri [omissis], clienti assegnati alla consulente, hanno presentato reclamo all'Intermediario in cui lamentano carenze nell'informativa ricevuta in merito alla tipologia di strumenti finanziari a leva sottoscritti, chiedendo la refusione delle perdite conseguite complessivamente pari a 1.034.452 euro;

PREMESSO che l'Intermediario ha rilevato nell'anno 2019 sul deposito titoli n. [omissis] di pertinenza della consulente un'operatività personale in strumenti derivati (titoli *leverage*), pari a 107 ordini di negoziazione, per un controvalore di 234.908 euro, che risultano essere in contrasto con il divieto posto dall'art. 5 del codice di comportamento di Gruppo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dall'analisi comparata tra l'attività di negoziazione compiuta dalla consulente sui propri rapporti personali e l'operatività della clientela a lei assegnata, Intesa ha riferito di aver riscontrato, in taluni casi, che sono stati negoziati i medesimi titoli nella medesima giornata a valere sia sui rapporti di pertinenza della clientela, sia sul rapporto personale della consulente;

PREMESSO che Intesa ha disposto degli incontri con i clienti assegnati alla consulente i quali hanno evidenziato significative differenze tra i controvalori dei propri rapporti, comunicati dall'Intermediario, con quanto, invece, indicato nei prospetti che la consulente ha loro rilasciato nel corso del tempo e almeno per una cliente [omissis] tale condotta risulta posta in essere almeno dall'anno 2012;

TENUTO CONTO che alla luce delle verifiche dell'Intermediario i clienti della consulente interessati da false rendicontazioni risultano essere trentuno, per una rappresentazione non veritiera del controvalore dei rispettivi rapporti, rispetto alla valorizzazione effettiva del patrimonio detenuto, complessivamente pari ad un valore differenziale di circa 6.645.000 euro, come di seguito indicato in tabella;

N.	Cliente	Data ultima rendicontazione del CFF	Valore patrimonio rendicontato dal CFF in €	Valore reale patrimonio in €	Valore differenziale in €
1	[omissis]	28/01/2019	1.187.700	937.412	250.288
2		09/08/2019	612.000	525.851	86.149
3		09/08/2019	997.581	774.804	222.776
4		20/06/2019	461.419	309.525	151.893
5		05/11/2019	726.690	571.702	154.988
6		01/07/2019	2.298.547	2.056.289	242.258
7		24/06/2019	155.596	126.868	28.728
8		24/06/2019	480.131	386.976	93.154
9		12/11/2019	213.298	185.836	27.462
10		11/02/2019	358.242	255.321	102.921
11		17/10/2019	1.566.898	1.007.266	559.632
12		19/04/2019	536.717	450.577	86.140
13		04/04/2019	435.439	130.133	305.306
14		30/10/2019	283.150	168.383	114.767
15	23/08/2018	1.205.613	1.000.878	204.734	
16	20/02/2019	426.863	363.653	63.210	
17	23/09/2019	358.022	44.559	313.463	
18	13/11/2019	864.485	528.895	335.590	
19	[omissis]	12/03/2019	375.389	55.905	319.484
20		07/02/2018	43.645	22.476	21.169
21		09/10/2019	532.000	492.980	39.020
22		03/10/2019	1.084.655	894.249	190.406
23		29/10/2019	1.134.236	1.004.548	129.688
24		21/10/2019	637.112	490.876	146.236
25		05/06/2019	174.287	121.370	52.917



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

26	[omissis]	19/12/2018	485.981	139.705	346.276
27		01/08/2019	426.035	236.719	189.316
28		27/08/2019	1.920.217	710.664	1.209.553
29		01/02/2019	601.843	547.841	54.002
30		21/05/2019	177.725	10.771	166.954
31		09/09/2019	717.562	280.882	436.680
TOTALE			21.479.075	14.833.916	6.645.160

TENUTO CONTO che la consulente è stata ascoltata dal personale dell'Intermediario in data 20 novembre 2019 ed in tal sede con nota sottoscritta ha riconosciuto di aver prodotto falsa rendicontazione al cliente Sig. [omissis], dichiarando di aver alterato i dati della rendicontazione, al fine di *“rappresentare una situazione diversa dall'effettiva, per nascondere le perdite subite dal cliente”*;

TENUTO CONTO che la consulente ha dichiarato, altresì, di aver inserito, tramite la piattaforma telematica personale del Sig. [omissis] un ordine, in data 23 ottobre 2019, utilizzando il terminale di filiale, in presenza del cliente, che ha comunicato alla medesima consulente i propri codici di accesso e dispositivi;

TENUTO CONTO che nella stessa sede la consulente ha ammesso di aver prodotto a clienti rendicontazioni non veritiere, per occultare le perdite conseguite, anche con riferimento alle posizioni dei Sig.ri [omissis];

TENUTO CONTO che l'Intermediario ha estratto copia forense del disco rigido del dispositivo in uso alla consulente, tramite duplicazione eseguita da un consulente tecnico esterno, ove ha rinvenuto rendiconti contenenti informazioni non rispondenti al vero inerenti alle posizioni dei clienti Sig.ri [omissis]. Sul punto, Intesa ha riferito che le rendicontazioni consegnate dalla consulente ai clienti Sig.ri [omissis], risultano essere del giorno successivo alla data dell'ultimo salvataggio del file;

TENUTO CONTO che nel mese di gennaio 2020, i clienti Sig.ri [omissis], hanno formulato distinti reclami all'Intermediario, rilevando, tra l'altro, di aver ricevuto dalla consulente informazioni e documentazione non rispondente al vero in relazione all'andamento e alle caratteristiche contrattuali dei prodotti finanziari proposti dalla Sig.ra Laudini;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dalla consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di trasmissione a clienti e potenziali clienti di informazioni e documentazione non corrispondenti al vero, ricezione di modulistica prefirma in bianco dalla clientela, esecuzione di operazioni non adeguate, ricezione ed utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, nonché inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'Intermediario;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig.ra, Monica Laudini integrano un'ipotesi di grave violazione del Regolamento Intermediari, in particolare:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- dell'art. 158, comma 1, per aver:
 - comunicato informazioni e trasmesso documenti non corrispondenti al vero;
 - posto in essere operazioni non adeguate;
 - ricevuto modulistica prefirmata in bianco;
 - ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;
 - violato le procedure ed i codici interni di comportamento dell'Intermediario;
- dell'art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico dei rapporti di pertinenza di clienti e potenziali clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di comunicazione d'informazioni e trasmissione di documenti non corrispondenti al vero a clienti e potenziali clienti è sanzionabile con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile:

- nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dalla consulente, attraverso la sistematica trasmissione di informazioni e documenti non veritieri – questi ultimi in alcuni casi predisposti dalla stessa consulente anche attraverso la riproduzione dei modelli aziendali – ai soggetti coinvolti anche al fine di celare le rilevanti perdite conseguite dai medesimi clienti su strumenti finanziari ad alto rischio;
- nella rilevante discrasia, pari a circa 6.645.160 euro, tra gli importi indicati nei rendiconti artefatti trasmessi dalla consulente ai clienti (21.479.075 euro) e l'effettivo valore del patrimonio detenuto da questi ultimi presso l'Intermediario (14.833.916 euro);
- nella prolungata reiterazione nel tempo delle condotte irregolari da parte della consulente con riferimento quantomeno al periodo 2012 – 2019;
- nell'elevato numero di clienti coinvolti, pari ad almeno trentuno;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Monica Laudini e la conseguente possibilità di continuare ad esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti della Sig.ra Monica Laudini di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che la Sig.ra Monica Laudini, nata a Quistello (MN) il 28 luglio 1965, è sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti